



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere

Proroga e modifica del 2 dicembre 2020

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 27 aprile 2010, del 6 dicembre 2012, del 30 agosto 2013, del 20 ottobre 2016, del 17 ottobre 2017 e del 15 febbraio 2018¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere, è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate di obbligatorietà generale:

Art. 37 n. 37.1

37.1 Le parti contraenti possono concordare i seguenti sistemi di retribuzione:

- salario fisso;
- salario di base con partecipazione al fatturato;
- partecipazione al fatturato senza salario di base.

Il fatturato si calcola al netto dell'IVA.

Art. 49 n. 3 lett. f

49.3 Alla CP spettano in particolare i seguenti compiti:

- f) informa sul tenore del CCL; in caso di divergenze d'opinione fra singoli datori di lavoro e lavoratori essa funge da mediatore.

¹ FF 2010 2577, 2012 8579, 2013 6167, 2016 7265, 2017 4981, 2018 797

Appendice I

Tabelle del salario di base²³**1. Lavoratore qualificato (art. 39.1)** per un'occupazione al 100%

Anno di servizio	01.01.2021 – 31.12.2021		01.01.2022 – 31.12.2022	
	Salario di base	Salario annuo	Salario di base	Salario annuo
1 ^o *	CHF 3 800.–	CHF 45 600.–	CHF 3 800.–	CHF 45 600.–
2 ^o *	CHF 3 800.–	CHF 45 600.–	CHF 3 800.–	CHF 45 600.–
3 ^o	CHF 3 850.–	CHF 46 200.–	CHF 3 850.–	CHF 46 200.–
4 ^o	CHF 3 925.–	CHF 47 100.–	CHF 3 925.–	CHF 47 100.–
5 ^o	CHF 4 000.–	CHF 48 000.–	CHF 4 030.–	CHF 48 360.–

* ai sensi dell'art. 40.3, possibilità di riduzione

2. Lavoratore con formazione empirica (art. 39.2) per un'occupazione al 100%

Anno di servizio	01.01.2021 – 31.12.2021		01.01.2022 – 31.12.2022	
	Salario di base	Salario annuo	Salario di base	Salario annuo
1 ^o	non determinato	non determinato	non determinato	non determinato
2 ^o	CHF 3 420.–	CHF 41 040.–	CHF 3 420.–	CHF 41 040.–
3 ^o	CHF 3 550.–	CHF 42 600.–	CHF 3 550.–	CHF 42 600.–
4 ^o	CHF 3 800.–	CHF 45 600.–	CHF 3 800.–	CHF 45 600.–
5 ^o	CHF 3 900.–	CHF 46 800.–	CHF 3 930.–	CHF 47 160.–

3. Lavoratore non qualificato (art. 39.3) per un'occupazione al 100%

Anno di servizio	01.01.2021 – 31.12.2021		01.01.2022 – 31.12.2022	
	Salario di base	Salario annuo	Salario di base	Salario annuo
1 ^o	CHF 3 350.–	CHF 40 200.–	CHF 3 420.–	CHF 41 040.–
2 ^o	CHF 3 420.–	CHF 41 040.–	CHF 3 420.–	CHF 41 040.–

2 Nel Cantone di Neuchâtel si applicano i seguenti salari minimi, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

3 Nel Cantone di Ginevra si applicano i seguenti salari minimi, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).

Anno di servizio	01.01.2021 – 31.12.2021		01.01.2022 – 31.12.2022	
	Salario di base	Salario annuo	Salario di base	Salario annuo
3°	CHF 3 550.–	CHF 42 600.–	CHF 3 550.–	CHF 42 600.–
4°	CHF 3 700.–	CHF 44 400.–	CHF 3 700.–	CHF 44 400.–
5°	CHF 3 800.–	CHF 45 600.–	CHF 3 830.–	CHF 45 960.–

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2021 e ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

2 dicembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

